Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 9 giugno** — **Numero 135**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di sei milioni per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Rio de Janeiro. Detta somma sarà stanziata in appositi capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per gli esercizi seguenti:

1921-22 L. 2,000,000
1922-23 » 4,000,000

Art. 2.

E' data facoltà al Governo di affidare, mediante decreto Reale promosso dal ministro dell'industria e del commercio, di concerto col ministro del tesoro, l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'Esposizione internazionale di Rio de Janeiro ad un R. commissario generale.

Con decreto Reale saranno pure fissate le attribuzioni del R. commissario, nonchè le norme dirette a contenere le spese entro il limite della somma autorizzata con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto l'art. 8 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del precitato decreto legge;

Veduto il decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1890, concernente la ripartizione del territorio del Regno in compartimenti di assicurazione, col quale il circondario di Novi Ligure appartenente alla circoscrizione amministrativa della provincia di Alessandria veniva aggregato al compartimento IV comprendente le provincie di Genova e di Porto Maurizio, anzichè incluso nel II compartimento comprendente le provincie di Cuneo e di Alessandria;

Veduti i voti e le proposte fatte dall'Amministrazione provinciale di Alessandria, dalle locali organizzazioni dei lavoratori agricoli, e dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro che ai termini dell'art. 4 del precitato decreto-legge gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nei predetti II e IV Compartimenti di assicurazione;

Considerata l'opportunità di distaccare dal IV Compartimento il circondario di Novi Ligure e di unirlo al II Compartimento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e dell'art. 8 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione di esso, la circoscrizione dei compartimenti di assicurazione II e IV è modificata nel modo seguente:

II Compartimento — Provincia di Cuneo ed Alessandria.

IV Compartimento — Provincie di Genova e Porto Maurizio.

La presente disposizione avrà vigore dal 1° luglio 1922 salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le contestazioni eventualmente in corso alla data del 30 giugno 1922 avanti la Commissione arbitrale compartimentale di Genova per gli infortuni avvenuti nel territorio del circondario di Novi Ligure restano di competenza della predetta Commissione arbitrale, fino alla definitiva decisione di esse.

Art. 3.

I redditi e le spese dal 1° luglio al 31 dicembre 1922, inerenti all'esercizio dell'assicurazione nel circondario di Novi Ligure saranno attribuiti al bilancio del IV Compartimento.

In base al bilancio del Compartimento predetto al 31 dicembre 1922, sarà determinata con le norme che saranno stabilite dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Cassa nazionale infortuni, la quota di riserva accumulata per il IV Compartimento da assegnarsi al Compartimento II in dipendenza del trasferimento del circondario di Novi Ligure.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DELLO SBARBA — BERTINI.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 30 aprile 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 10.000 occorrenti al Ministero dei lavori pubblici.

SIRE!

Il fondo disponibile sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-922, per spese casuali non è adeguato a fronteggiare i pagamenti occorrenti.

Il Consiglio dei ministri, pertanto, attesa l'urgenza di provvedere ad una supplementare assegnazione di fondi, ha deliberato di attingere la somma necessaria, in L. 10.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato.

L'accluso schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento sopra indicato.

Il numero 708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'eserciz o finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14.201,318,92, rimane disponibile la somma di L. 798.681,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10.000) da portarsi in aumento del capitolo n. 24: « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 30 aprile 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 20.000 occorrenti al Ministero d'agricoltura.

SIRE!

Per far fronte alle spese eccezionali dipendenti dalla venuta in Roma dei delegati esteri all'Istituto internazionale d'agricoltura, risulta insufficiente il fondo inscritto al capitolo per le spese casuali del Ministero d'agricoltura.

Pertanto, il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere all'assegnazione della somma suppletiva occorrente in lire 20.000, ha deliberato di prelevare tale importo dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato.

L'accluso schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza a dare effetto a detto prelevamento.

Il numero 709 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.211.318,92, rimane disponibile la somma di L. 788.681,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 20 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 710 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 4 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vedute le tabelle annesse al decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, e quelle annesse al R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129;

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Veduto l'art. 27, comma 1° del regolamento 19 aprile 1906, n. 350; il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311; il decreto Luogotenenziale 16 giugno 1919, n. 1104; il R. decreto 16 gennaio 1921, n. 110; il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le indennità di giro (parsciali di viaggio) spettanti finora, in base alle disposizioni vigenti, ai docenti incaricati delle funzioni di ispettori scolastici distrettuali nelle nuove Provincie del Regno.

Art. 2.

Ai detti docenti è assegnata a titolo di indennità di carica, in quanto abbiano un trattamento economico complessivamente inferiore a quello goduto dagli ispettori scolastici delle altre Provincie del Regno, aventi eguale anzianità di servizio ispettivo ed eguale stato di famiglia, una somma in rate anticipate pari alla differenza tra l'ammontare complessivo degli emolumenti di servizio effettivamente da essi percepiti per qualsivoglia titolo e la somma al netto di qualsiasi ritenuta spettante ai predetti ispettori scolastici per stipendi, indennità caro viveri e assegni mensili.

Art. 3.

Per le visite ispettive spettano inoltre ai detti docenti le diarie e le indennità di viaggio previste dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, da commisurarsi per le visite a scuole delle frazioni, secondo le norme previste dal D. L. 15 giugno 1919, n. 1104, art. 1. Esse saranno loro corrisposte nella misura spettante agli ispettori scolastici delle altre provincie del Regno aventi uguale anzianità di servizio ispettivo, semprechè in base ai loro emolumenti di servizio, ai sensi dei Regi decreti 16 gennaio 1921, n. 110, e 20 febbraio 1921, n. 221, e del D. L. 15 giugno 1919, n. 1104, non abbiano diritto ad un trattamento più favorevole.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 1° giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Riolo Bagni (Ravenna).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Riolo Bagni non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 5 febbraio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Riolo Bagni, in provincia di Ravenna;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Riolo Bagni è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Colle Sannita (Benevento), Mezzana Rabattone (Pavia), Mantova e Naro (Girgenti).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Colle Sannita (Benevento), Mezzana Rabattone (Pavia), Mantova e Naro (Girgenti) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Colle Sannita (Benevento), Mezzana Rabattone (Pavia), Mantova e Naro (Girgenti).

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggel'a comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, con cui l'Opera nazionale per i combattenti chiede l'attribuzione al suo patrimonio del fondo « Fiume di Mendola », sito in territorio di Castrogiovanni, di proprietà della signora Silvia Lanza, vedova Spedaletto, dell'estensione di salme catastali 152,281 pari ad ettari 265,91,31, confinante: a nord, con la proprietà Litteri Francesco e fondo Pecorella degli eredi Vetri; ad est, con i censiti dei signori Parrinelli Francesco, Battiato Francesco, Cocilovo Giovanni ed altri; a sud, col torrente Mendola; ad ovest, col pozzo di Cuto del sig. Savoca Michele.

Esaminati gli atti; udito il relatore gr. uff. Gatti;

Ritenuto che nella relazione allegata alla richiesta dell'Opera Nazionale si afferma che il fondo è di natura calcareo-argillosa in parte ed in parte argilloso-calcarea, e che attualmente essendo stato occupato per decreto prefettizio dalla Cooperativa fra combattenti di Valguarnera, non è coltivato ad eccezione di circa ettari 30, che sono stati seminati a fave, l'Opera richiedente ravvisa sussistere l'attitudine del fondo in parola ad importanti trasformazioni culturali - che è il titolo giuridico su cui la richiesta vuol fondarsi - e traccia un piano delle progettate trasformazioni;

Per la parte più alta del fondo, le trasformazioni consisterebbero nell'impianto di ulivi, mandorli ed alberi da frutta, consociati a culture erbacee di cereali in rotazione continua di leguminose per seme e per foraggio. Nella parte collinare, posta al centro del fondo e nella parte valliva pianeggiante, si propone lo impianto di vigneti a cultura specializzata o consociata a piante arboree. Nella parte sud del fondo si impianterebbero ulivi, rinsaldando la ripida scarpata posta lungo il fosso Mendola con robinie e pioppi. Si limiterebbero le due trazzere che attraversano il fondo con siepi di fichidindia e si aprirebbero strade interne per l'accesso alle singole parti del fondo;

La proprietaria interessata ha oppugnato la richiesta dell'Opera, sostenendo la inapplicabilità al caso dell'art. 9 n. 3 dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919 sotto il punto di vista legale e sotto quello tecnico economico.

La tesi difensiva è fondata sostanzialmente su queste proposizioni:

che il fondo in questione è quasi tutto a seminerio e coltivato a coltura intensiva di cereali e leguminose con profusione di concime chimico, ad eccezione di pochi appezzamenti, consacrati dalla natura a pascolo sodo;

che il terreno è quasi tutto di natura argillosa e più precisamente per 20 ettari circa argilloso-calcareo, per 13 calcareo-argilloso, per 103 argilloso e per altri 103 ettari eccessivamente argilloso;

che stante siffatta natura del terreno, nonchè per la pendenza e l'esposizione, le trasformazioni - o più esattamente le migliorie - proposte non sono possibili.

La difesa ha prodotto una sommaria perizia del fondo ed ha domandato, nella discussione avanti il Collegio, che si provvedesse, occorrendo, ad incombenti istruttori per accertare la reale condizione del fondo.

Ritenuto che avendo il Collegio ordinato l'accesso sul luogo per parte del suo membro, comm. ing. Giuseppe Zattini, è risultato che il terreno del fondo « Fiume di Mendola » è quasi tutto argilloso-calcareo e perciò più adatto alla cerealicoltura che allo coltivazioni di piante arboree od arbustive, e presenta, in generale, grandi pendenze; che quest'anno il fondo è stato tutto seminato dall'affittuario, a grano ed a fave, per modo che nessuna estensione si trova a pascolo; che anche i terreni circostanti sono senza alberi, salvo in alcuni punti ove esiste una limitatissima arboratura, ma in condizioni diverse da quelle di « Fiume di Mendola » per natura, giacitura ed esposizione:

che il fondo è sprovvisto di fabbricati, di acqua e di strade di accesso.

In base a tali risultanze, il Collegio ravvisa che per il fondo in esame, stante la natura del terreno, la deficienza di strade, di acqua e di case, la migliore utilizzazione sia precisamente quella della cerealicoltura attualmente adottata e che le trasformazioni culturali progettate dall'Opera nazionale non sieno attuabili.

Dimostrandosi pertanto insussistente nella specie il presupposto della attitudine del fondo ad importanti trasformazioni culturali, la richiesta dell'Opera nazionale deve riconoscersi infondata.

Per questi motivi:

Il Collegio centrale arbitrale non trova luogo a pronunziare l'attribuzione del fondo « Fiume di Mendola » al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 25 febbraio 1922 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio, il giorno 8 marzo successivo.

Nonis — Faggella — Gatti, *estensore* — Brizi, — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria de Collegio centrale arbitrale il giorno 8 marzo 1922

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 11 marzo 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

Tenenti

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Con anzianità 30 novembre 1916
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Volpes Salvatore.

Con anzianità 31 ottobre 1917
e con decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Tamma Gaetano — Parola Cesare.

Con anzianità 1° agosto 1918:
e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Perinelli Emilio.

I seguenti tenenti già dispensati dal servizio attivo permanente sono promossi capitani:

Con anzianità 31 ottobre 1917:

Forti Nicola — Lenti Giulio.

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Con anzianità 29 novembre 1917
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1917:

Iuffmann Mario — Sella Giuseppe.

Con anzianità 29 gennaio 1918
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Cavani Mario.

Con anzianità 1° ottobre 1919:

Distefano Benedetto.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità 12 ottobre 1916
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Antonietti Giovanni.

Con anzianità 26 aprile 1917
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Migliore Patrizio.

Con anzianità 27 maggio 1917
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Casini Guido.

Con anzianità 1° ottobre 1917
e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Fischietti Erminio.

Con anzianità 1° gennaio 1918:
e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Malocco Stefano.

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 5 maggio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Bistagno (Alessandria).

Enti registrati in data 10 maggio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Pescolanciano (Campobasso).

Enti registrati in data 12 maggio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Meri (Messina).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Castel di Lucio (Messina).

Enti registrati in data 17 maggio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Porto Santo Stefano (Grosseto).

Enti registrati in data 24 maggio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Ferrazzano (Chieti).

Enti registrati in data 31 maggio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Borgocollefegato (Aquila) — Roccabascerana (Avellino) — Sant'Angelo all'Esca (Avellino) — Sperlinga (Catania).

Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Pratola Serra (Avellino).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Ripa Teatina (Chieti) — Bagni di Lucca (Lucca).

Sezione Unione nazionale reduci di guerra di:

Castel di Tora (Perugia) — Vasto (Chieti).

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 30 aprile 1922	al 10 maggio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni (232.608.000/232,609,000)	527.714.000	554.905.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.160.513.000	1.143.618.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.806.051 000	1.812.630.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	84 023.000	82.246.000
Circolazione	3.353 603 000	3.309.262.000
Debiti a vista	207.541 000	199.708.000
Depositi in c/c fruttifero	306.253 000	311.166.000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 maggio 1922.

Cassa		173.178.000
Portafoglio s/piazze italiane		237.577.000
Anticipazioni ordinarie		123.339.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	14.270.000
	Conto corrente	17.558.000
Circolazione	p/c/ del commercio	296.717.000
	p/c/ dello Stato	400.391.000
Debiti a vista		121.048.000
Depositi in c/c fruttifero		88.088.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		366.257.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		21,52 0/0

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobre 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889, n. 6383 - dalle Società italiane: Meridionali esercente la rete Adriatica; Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486

27ª Estrazione seguita in Roma il dì 8 maggio 1922

Numeri delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1922, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete Adriatica	A	23901	24000	156101	156200	260501	260600	1600
		28301	28400	169101	169200	269201	269300	
		35201	35300	180401	180500	292801	292900	
		42301	142400	182 01	182800	298001	298100	
		144401	144500	192601	192700	—	—	
		149901	150000	222701	222800	—	—	
	B	4701	4800	57601	57700	115301	116400	900
		16101	16200	83301	83400	128601	128700	
		41401	41500	95201	95300	194101	194200	
	C	11201	11300	70501	70600	182001	182100	1000
		39201	39300	106601	106700	211301	211400	
		66701	66800	108901	109000	—	—	
		68201	68300	168901	169000	—	—	
	D	20901	21000	61101	61200	—	—	400
		48601	48700	70101	70200	—	—	
	E	18901	19000	83201	83300	135501	135600	1000
		35601	35700	101701	101800	189001	189100	
		66701	66800	111001	111100	—	—	
		79501	79600	113101	113200	—	—	
Rete Mediterrea	A	30601	30700	72801	72900	175301	175400	1600
		32901	33000	75201	75300	245301	245400	
		51101	51200	95601	95700	281901	282000	
		54501	54 00	141301	141400	310001	310100	
		64901	65000	153001	153100	—	—	
		71001	71100	167001	167100	—	—	
	B	11801	11900	197701	197800	263001	263100	1600
		31801	31900	224001	224100	275901	276000	
		138001	138100	226901	227000	281501	281600	
		146301	146400	249701	249800	291401	291500	
		158801	158900	256301	256400	—	—	
		165801	165900	259001	259100	—	—	
	C	9101	9200	94901	95000	240801	240900	1300
		41201	41300	110401	110500	244501	244600	
		47001	47100	180301	180400	247601	247700	
		47501	47600	196601	196700	—	—	
		63401	63500	229301	229400	—	—	
	D	21101	21200	58301	58400	—	—	400
		38401	38500	78801	78900	—	—	
	E	2101	2200	83001	83100	185701	185800	1000
		45801	45900	102201	102300	189601	189700	
		46001	46100	113501	113600	—	—	
		55001	55100	153601	153700	—	—	
Rete Sicula	A	13301	13400	34101	34200	63201	63300	300
	B	14801	14900	55401	55500	—	—	400
		28301	28400	81801	81900	—	—	
	C	21601	21700	33301	33400	52401	52500	300
	D	4601	4700	—	—	—	—	100
	E	8301	8400	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate . . . . N.		—	—	—	—	—	—	12000

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, in L. 500, se unitarie, ed in L. 2500 se quintuple, avrà principio dal 1° luglio 1922 mediante presentazione delle obbligazioni stesse munite delle cedole relative alla scadenza 1° gennaio 1923 e alle scadenze successive.

Il rimborso stesso verrà effettuato: nel Regno e nelle Colonie, dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e le tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni che risultano sorteggiate.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate: Amsterdam, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

AVVERTENZA
(Art. 159 del regolamento annesso al Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semetre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è conseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Roma, 9 maggio 1921.

Il direttore capo divisione: *Borgia*.
Il direttore generale: *Garbazzi*.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 39). **3ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	222329	60 —	Zenti Pierina fu Pietro, *nubile*, dom. a Riva di Sotto (Bergamo)	Zenti Pierina fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre* Maghella Rosa, dom. come contro
3,50 0/0 » »	650763 696101 700823	35 — 35 — 35 —	*Pacchiacuchi* Carlo fu *Paolo-Carlo*, dom. a Ravenna	*Pacchiacucchi* Carlo fu *Pietro-Paolo*, dom. a Ravenna.
Cons. 5 0/0	247437	860 —	Cazzaro Mario fu Corrado, dom. in Castelfranco Veneto (Treviso)	Cazzaro Mario fu Corrado, *minore, sotto la tutela di Zannoni Arnaldo fu Luigi*, domiciliato come contro
3,50 0/0	369108	14 —	Bosco *Fedele* fu Fedele, minore, sotto la patria potestà della madre Ravazza Primitiva, dom. a Casalino, frazione del comune di Montebello Monferrato (Alessandria)	Bosco *Fedelina* fu Fedele, minore ecc., come contro
»	369107	14 —	Bosco *Carlo* fu Fedele, minore ecc., come la precedente	Bosco *Giovanni-Carlo* fu Fedele ecc., come contro
»	2448	154 —	Palma *Bice* fu Antonio, minore, sotto la tutela dell'avo materno Cilento Francesco, dom. a Corigliano Calabro (Cosenza) con usufrutto vitalizio a Bolasco Caterina fu Antonio, maritata Torriani	Palma *Maria-Brigida* fu Antonio, minore ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 maggio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20, dal 15 al 21 maggio 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	1	—	1	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	2
Sassari (*a*)	Nuoro	—	1	—	1
»	Ozieri	1	—	2	—
»	Tempio Pausania	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		3	9	4	12
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	2
Sassari (*a*)	Nuoro	1	—	1	—
»	Ozieri	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	4	2	4
Afta epizootica					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	2	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
»	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Belluno	5	1	10	4
»	Feltre	3	3	8	11
»	Pieve di Cadore	3	—	19	1
Bergamo	Bergamo	5	1	5	3
»	Clusone	1	—	1	—
Bologna	Bologna	8	—	14	—
»	Imola	2	—	2	—
»	Vergato	2	—	3	—
Segue Afta epizootica					
Brescia	Breno	2	—	6	—
»	Brescia	8	—	21	2
»	Chiari	5	—	9	2
»	Verolanuova	1	—	1	—
Como	Como	2	—	5	—
»	Lecco	1	2	1	3
»	Varese	3	—	7	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	3	2	7	3
»	Crema	5	1	7	1
»	Cremona	6	2	9	4
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Saluzzo	1	1	2	1
Ferrara (*a*)	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	8	2
Firenze	Firenze	2	1	2	3
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	—	3	—	3
Forlì	Cesena	1	—	7	1
»	Forlì	1	—	1	—
Genova	Chiavari	1	—	2	—
»	Savona	1	—	1	—
»	Spezia	1	—	2	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	8	—	14	2
Mantova	Mantova	7	4	9	8
Massa e Carr. (*a*)	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
»	Massa	3	1	9	4
Milano	Abbiategrasso	2	4	2	5
»	Lodi	2	1	2	1
»	Milano	2	1	2	2
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	4	—	6	—
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	2	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Novara	**Novara**	2	2	2	3
»	Pallanza	—	1	—	10
Padova	**Padova**	12	—	22	—
Parma	**Borgo S. Donnino**	1	3	1	3
»	**Parma**	1	3	1	5
Pavia	**Mortara**	4	4	4	10
»	**Pavia**	3	3	3	3
»	**Voghera**	2	1	2	2
Perugia	Orvieto	1	—	1	—
»	Rieti	2	—	4	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	**Piacenza**	2	2	4	4
Pisa	**Pisa**	8	—	28	3
»	**Volterra**	2	—	3	1
Ravenna	**Faenza**	1	—	1	—
»	**Lugo**	2	—	2	—
»	**Ravenna**	2	—	3	1
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	4	—
»	**Reggio Emilia**	3	3	3	4
Roma	Roma	3	1	3	1
»	Velletri	3	—	3	—
Rovigo (a)	Rovigo	7	—	9	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Siena	Siena	1	1	1	1
Sondrio	Sondrio	2	—	3	1
Torino	Torino	2	2	2	2
Treviso	Treviso	—	1	—	2
Udine (a)	Cividale del Friuli	4	3	4	4
»	Pordenone	4	2	6	7
»	Udine	18	4	61	37
Venezia	**Venezia**	18	3	42	10
Verona	**Verona**	7	—	7	3
Vicenza	**Vicenza**	3	2	5	3
		238	75	450	195
Barbone dei bufali.					
Salerno	**Campagna**	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	5	—
Arezzo	Arezzo	3	—	35	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Belluno (a)	Feltre	1	—	2	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	2	2
Bologna	Bologna	1	—	1	—
»	Imola	—	1	—	1
Campobasso (a)	Campobasso	—	1	—	2
Ferrara (a)	Ferrara	—	1	—	3
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Foggia (a)	San Severo	1	—	8	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	2	—	4	—
Messina	Patti	2	—	6	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pesaro-Urbino	Urbino	1	1	1	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Sassari (a)	Ozieri	2	—	2	1
Siena	Siena	3	—	8	—
Teramo (a)	Teramo	2	—	6	2
Udine (a)	Udine	—	2	—	4
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	3
		33	12	94	25
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Foggia (a)	San Severo	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	4	—
		3	—	8	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	Avellino	2	—	5	—
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	2	—	4	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Foggia (*a*)	San Severo	1	1	2	1
Massa Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Napoli (*a*)	Casoria	3	—	5	—
»	Castellammare di S.	2	—	3	—
»	Napoli	6	—	24	1
Palermo (*a*)	Palermo	2	—	56	5
»	Termini Imerese	2	—	13	—
Pisa	Pisa	1	—	—	—
Salerno	Salerno	3	—	—	—
		31	3	130	9

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	—	6	5
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	—	1	—	15
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	2	2	7	—
»	Bari	4	2	6	4
»	Barletta	—	1	—	4
Belluno (*a*) (*b*)	Feltre	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	1	—	2
»	Rimini	—	1	—	2
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Lucca (*b*)	Lucca	—	2	—	4
Milano	Milano	—	1	—	2
Palermo (*a*)	Palermo	1	—	5	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	2
Verona	Verona	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	4	—	4
		10	19	26	50

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	10	—	55	—
»	Avezzano	11	—	83	—
»	Cittaducale	3	—	7	—
»	Sulmona	4	—	38	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	25
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	7	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	57	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	—	1	—	1
»	San Severo	5	2	15	3
Macerata	Camerino	1	—	8	—
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	1	1	1
»	Roma	4	—	11	—
»	Velletri	2	2	2	2
»	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari (*a*)	Nuoro	1	—	4	—
Torino	Susa	1	—	1	—
		65	8	312	84

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	3	—
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	3	1
»	Foggia	4	—	42	—
»	San Severo	1	—	1	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	11	—
		11	—	61	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
		3	—	3	—
Morbo coitale maligno.					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Como	Como	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		6	—	6	—
Colera dei polli					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Aquila degli Abr.	Cittaducale	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
»	Isernia	—	1	—	5
Teramo (*a*)	Teramo	—	1	—	5
Verona	Verona	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	6	3	15

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	8	12	13
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	43	313	645
Malattie infettive dei suini	27	45	120
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	13	34	139
Rabbia	15	29	76
Rogna	17	73	346
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	8
Vaiuolo ovino	4	11	62
Morbo coitale maligno	6	6	6
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	6	7	18

(a) **I dati si riferiscono alla settimana precedente.**
(b) **Malattia sospetta**

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 1° al 7 maggio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Dalmazia	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Pola	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	3	—	8	—
»	Gradisca	4	—	12	—
»	Monfalcone	8	6	16	16
»	Tolmino	1	—	4	—
»	Trieste	—	1	—	7
Venezia Triden.	Cles	2	—	8	—
»	Rovereto	—	1	—	1
		18	8	48	24
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	3	—	4	2
»	Bressanone	2	—	2	—
»	Cles	2	—	3	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	1	—	2	—
»	Rovereto	2	—	9	—
»	Trento	2	—	3	—
		14	—	25	2
Rabbia					
Venezia Giulia	Trieste	—	1	—	1
Rogna.					
Venezia Giulia	Trieste	1	—	1	—
Venezia Trident.	Silandro	1	—	4	—
		2	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	2	2	2
Afta epizootica	7	26	72
Malattie infettive dei suini	8	14	27
Rabbia	1	1	1
Rogna	2	2	5
Colera dei polli	—	—	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.